

CIRCOLARE “MANOVRA PRODI” DEFINITIVA

La presente circolare mira ad esaminare le modifiche introdotte con l’approvazione definitiva del decreto legge 233/2006.

Nel corso della presente circolare verranno esaminati sia gli articoli di cui al decreto legge, sia i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate all’interno delle circolari 27/E e 28/E diffuse il 4 agosto 2006, sia articoli comparsi nella stampa specializzata.

Si sottolinea che la presente circolare tratta in modo generico gli argomenti oggetto del decreto legge 223. Tali indicazioni non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono sostituirsi alla consulenza professionale. Si consiglia pertanto di rivolgersi direttamente allo studio per esaminare in modo concreto l’applicazione della normativa fiscale al caso specifico della Vostra società. Lo Studio Bordignon Associati non può pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni prese utilizzando la presente circolare

1) regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale (art. 3)

- Viene soppresso l’obbligo di iscrizione preventiva al R.E.C. sia per l’attività di commercio che per quella di somministrazione (anche se in realtà quella per il commercio era già stata abolita nel 1999) anche se viene conservato l’obbligo di attestare il possesso di requisiti professionali per la somministrazione e la vendita di prodotti alimentari.
- Cade il divieto (sia in termini temporali che quantitativi) relativo all’organizzazione di vendite promozionali di prodotti, effettuati all’interno di esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente antecedenti i saldi di fine stagione.
- Negli esercizi di vicinato (fino a 150 mq o 250 mq a seconda delle dimensioni del comune) è consentito il consumo immediato (di bevande ed alimenti) a seconda che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature a esso direttamente finalizzate (si ritiene comunque che possano essere utilizzati gli arredi dell’esercizio).

2) misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (art. 7 – compravendita auto)

- Il passaggio di proprietà potrà essere fatta anche presso gli uffici comunale gli sportelli telematica dell’automobilista; questi saranno tenuti a rilasciarla

gratuitamente, pagando solo i diritti di segreteria dovuti per l'atto. L'operazione non potrà essere rifiutata, a meno di fondati motivi che andranno comunque motivati.

3) clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto (art. 8)

- Viene stabilita la nullità delle pattuizioni contrattuali che nel ramo Rc auto impegnano in esclusiva un agente con una o più compagnie. Questi accordi sono ora vietati. La regola generale prevede un'eccezione per i contratti già in essere e che saranno considerati validi sino al 01 gennaio 2008.
- Viene previsto l'obbligo per gli intermediari di informare i consumatori sulle provvigioni che vengono loro riconosciute dalle imprese assicuratrici.

4) IVA sulle consumazioni obbligatorie (art. 35 c. 1)

- L'IVA sulle **consumazioni obbligatorie** (ingresso gratuito con prima consumazione obbligatoria) passa definitivamente **dal 10% al 20%** in quanto si ritengono prestazioni accessorie all'attività di intrattenimento e spettacolo. Resta invece ferma al 10% l'aliquota IVA delle consumazioni successive non obbligatorie. La disposizione riguarda sia la formula "**ingresso libero con prima consumazione obbligatoria**", sia quella di "**ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria**". La circolare continua segnalando che **i corrispettivi derivanti dalle somministrazioni di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte devono essere certificate mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.**

5) valore degli immobili compravenduti (art. 35 c. 2 - 4)

- Cade il limite agli accertamenti in materia di compravendite immobiliari. Viene infatti stabilito che potranno essere rettificati i valori dichiarati per le vendite di immobili basandosi sul **valore di mercato**. **Cade dunque lo scudo del valore catastale rivalutato**. Gli uffici potranno rettificare il reddito di impresa senza dover preventivamente dimostrare alcunché. Si segnala come, inoltre, al successivo comma 23 bis venga stabilito che in caso di trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o altri finanziamenti bancari, il "**valore normale**" **non può essere comunque inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.**

6) IVA sui subappalti

- Viene confermata la norma, già stabilita nel decreto pubblicato il 4 luglio, secondo cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile, rendendo l'appaltatore debitore dell'imposta. Le prestazioni del subappaltatore verranno fatturate senza addebito di imposta e integrate con l'indicazione della aliquota e della relativa imposta da parte

dell'appaltatore, che sarà tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture d'acquisto. Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore. L'efficacia della disposizione è comunque **subordinata ad autorizzazione comunitaria** e pertanto non risulta essere ancora operativa.

7) **risvolti penali dell'omesso versamento IVA (art. 35 c.7)**

- Costituisce reato penale (reclusione da sei mesi a due anni) l'omesso versamento dell'**IVA** e l'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti, ove l'ammontare ecceda i **50.000,00 € per ciascun periodo di imposta**. Il momento consumativi del reato viene fissato **entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo**. Essendo il termine fissato al 27 dicembre di ogni anno tale norma risulta essere già in vigore per gli omessi versamenti relativi al periodo di imposta 2005. **Si consiglia pertanto di adempiere (con ravvedimento operoso) agli eventuali versamenti non ancora effettuati relativamente all'annualità 2005.**

8) **iva sui fabbricati (art. 35 c. 8 – 10 sexies)**

tali articoli riscrivono completamente il regime iva relativo alle **locazioni** e alle **cessioni di fabbricati**. Innanzitutto si segnala che è stata "ridimensionata" l'estensione generalizzata del regime di esenzione IVA ridisegnando nuovamente l'intero sistema di tassazione indiretta in ambito immobiliare.

Si ritiene opportuno suddividere i suddetti commi in 2 gruppi:

LOCAZIONI IMMOBILIARI

In base al nuovo n. 8) sono esenti le locazioni immobiliari relative a immobili ad uso abitativo. Sono invece escluse dall'esenzione le locazioni relative a immobili strumentali:

- effettuate nei confronti di soggetti con detrazione IVA limitata (pro rata di detraibilità pari o inferiore al 25% anche se in tale caso bisogna prendere a riferimento un indice di pro rata che non è mai definitivo e pertanto si sconsiglia l'utilizzo di tale possibilità);
- effettuate nei confronti dei soggetti privati;
- per le quali si è optato per il regime di imponibilità.

Contestualmente è stata modificata la tassazione ai fini dell'imposta di registro, indipendentemente dall'assoggettamento ad IVA. È prevista:

- l'aliquota del 2% in caso di locazioni di immobili ad uso abitativo;

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

- l'aliquota dell'1% in caso di locazioni di immobili strumentali.
Tutti i contratti di locazione devono ora essere registrati. Per quelli già in corso al 4.7.2006 si dovrà, a tal fine, presentare un'apposita dichiarazione nella quale andrà anche eventualmente esercitata l'opzione per l'imponibilità. Le modalità e i termini per tale adempimento sono demandati ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 15.9.2006.

CESSIONI IMMOBILIARI

In base ai nuovi nn. 8-bis e 8-ter dell'art. 10, DPR n. 633/72 sono esenti le cessioni:

- di immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelle effettuate da imprese di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori (cessioni imponibili);
- di immobili strumentali ad eccezione:
 - di quelli ceduti da imprese di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori;
 - di quelle effettuate nei confronti di soggetti con detrazioni IVA limitata (pro rata di detraibilità pari o inferiore al 25% ed anche in questo caso vale quanto osservato al precedente punto);
 - di quelle effettuate nei confronti dei soggetti privati;
 - di quelle per le quali si è optato per il regime di imponibilità.

L'opzione per l'imponibilità va effettuata nell'atto di cessione degli immobili.

Ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria-catastale è prevista:

- per gli immobili ad uso abitativo:
 - la tassazione in misura fissa (€ 168 x 3) in caso di cessioni con IVA;
 - la tassazione proporzionale in caso di cessioni esenti;
- per gli immobili strumentali:
 - la tassazione in misura fissa (€ 168) per l'imposta di registro e l'applicazione in misura proporzionale delle ipocatastali (3% + 1%).

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Le novità apportate dal DL n. 223/2006 comportano l'applicazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive. Tuttavia è previsto che in sede di prima applicazione della norma, con riferimento agli immobili ad **uso abitativo, detta rettifica non si applichi ai fabbricati posseduti al 4.7.2006** (e pertanto tale ipotesi riguarda anche le società di

trading immobiliare, cioè quelle società che posseggono immobili che sono stati acquistati per essere rivenduti. **Tali società potranno pertanto mantenere il credito derivante dall'acquisto dei suddetti immobili abitativi, semprechè siano posseduti alla data del 4 luglio 2006, anche se la successiva rivendita sarà effettuata in esenzione IVA**) o detenuti da imprese di costruzione/ristrutturazione per i quali il periodo di 4 anni è scaduto entro il 4.7.2006.

Con riferimento agli immobili strumentali l'obbligo di procedere alla rettifica non si verifica in caso di esercizio dell'opzione per l'imponibilità.

Per i fabbricati strumentali l'introduzione dell'opzione per l'IVA, sia per la locazione che per la vendita, consente alle società proprietarie dell'immobile di mantenere, a regime, l'imposizione IVA con il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto o costruzione.

Risulta pertanto fondamentale manifestare (tanto in caso di locazione quanto in caso di vendita) la volontà ad assoggettare l'atto all'applicazione dell'IVA.

AFFITTO D'AZIENDA

Il comma 10 quater stabilisce che il regime di esenzione, se meno favorevole, si applichi anche ai casi di affitti di azienda che comprendono un immobile se il valore normale del fabbricato locato sia superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda.

9) trattamento fiscale dell'acquisto di veicoli a motore (art. 35 c. 11)

- In un decreto di futura emanazione verranno individuati quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione (autocarro o ufficio) risultano da adattamenti che non ne impediscano l'utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone. I veicoli così individuati verranno portati al regime di deducibilità limitata previste per le normali autovetture.

10) Obblighi per i professionisti (art. 35 c. 12 – 12 bis)

- Viene confermato l'obbligo, per i professionisti di far transitare gli **incassi** delle prestazioni attraverso un **conto corrente** (bancario o postale). Gli incassi superiori a **€ 1.000** (€ 500 dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 e € 100 dal 1 luglio 2008) dovranno avvenire esclusivamente mediante assegno, bonifico, RIBA, MAV, sistemi di pagamento elettronico (POS o carta di credito).
- Viene specificato che i conti correnti su cui far transitare gli incassi **non devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività** professionale, ma tuttavia consigliamo

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

di provvedere ad aprire un conto corrente dedicato. Sebbene venga stabilito che i contribuenti possono ritenersi sollevati da fornire dimostrazioni riguardo prelevamenti che, avuto riguardo all'entità dell'importo ed alle normali esigenze personali e familiari, possono esser ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale, si ritiene francamente non piacevole doversi giustificare con l'agenzia delle entrate riguardo la movimentazione di denaro per uso privato. **Si consiglia pertanto di far transitare il denaro dal conto corrente di studio a quello personale mediante la voce "prelevamento soci".**

11) società non operative (art. 35 c.15 – 16)

- Sono state apportate alcune modifiche, applicabili dal 2006, all'art. 30, Legge n. 724/94 riguardante la disciplina delle società di comodo. In particolare, le novità attengono alle percentuali da applicare ad alcune voci dello Stato patrimoniale, per determinare se, dal confronto con i ricavi e gli altri proventi di Conto economico, una società è considerata di comodo:

PERCENTUALE NUOVA (VECCHIA) VOCE DI STATO PATRIMONIALE

- 2% (1%) Beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), TUIR (azioni, quote di società, ecc.)
- 6% (4%) Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, DPR n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria
- 15% Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

E alle percentuali di calcolo del reddito "minimo":

PERCENTUALE NUOVA (VECCHIA) COMPONENTE DI REDDITO

- 1,50% (0,75%) Beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), TUIR (azioni, quote di società, ecc.)
- 4,75% (3%) Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, DPR n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria
- 12% Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

Si segnala come alle società ritenute non operative, in base ai parametri appena esaminati, **sia inibita la possibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione l'IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale.** Lo stesso credito, in assenza di operatività per tre periodi di imposta, non potrà più essere riportato in avanti.

Viene introdotta la possibilità di chiedere al Direttore Regionale dell'Agencia delle Entrate la disapplicazione della presente normativa qualora si evidenzino situazioni straordinarie che hanno reso impossibile il raggiungimento dei parametri fissati (viene comunque negata qualsiasi causa di esclusione legata al "non normale svolgimento dell'attività").

Tale norma risulta essere in vigore dal periodo di imposta 2006.

12) ristrutturazione: detrazione e IVA (art. 35 c. 19 – 20 – 35 ter e 35 quater)

- Innanzitutto viene stabilito che, pena la decadenza dal beneficio alla detrazione, le fatture dovranno contenere **l'indicazione del compenso riferibile alla manodopera;**
- E' prorogata per l'anno 2006 (a far data dal **01 ottobre**) l'agevolazione tributaria **IVA 10%** per i lavori relativi al recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione - manutenzione ordinaria e straordinaria)
- A far data la **1 ottobre 2006** la detrazione per i lavori di ristrutturazione passerà dal 41% al **36%** nei limiti di € 48.000,00 e viene stabilito che la suddetta detrazione spetterà **per ogni abitazione a prescindere dal numero di soggetti interessati.** A tale proposito si ricorda come l'agevolazione in esame funzioni in base il criterio di cassa, cioè la detrazione è attribuita in funzione dell'avvenuto sostenimento della spesa (la data di riferimento coincide con la data di effettuazione del bonifico bancario). Pertanto, nel caso in cui i titolari di un diritto sull'immobile siano più di uno, **potrebbe essere conveniente effettuare dei pagamenti in acconto alle ditte esecutrici, in modo da massimizzare la convenienza fiscale.**

13) compravendite immobiliari (art. 35 c.21 – 23)

- La Finanziaria 2006 ha stabilito che, negli atti di compravendita immobiliare tra soggetti privati, l'imposta di registro possa essere applicata (su richiesta degli interessati) in base al valore catastale dell'immobile indipendentemente da prezzo concordato dalle parti per la conclusione dell'affare. Viene comunque ribadito l'obbligo per le parti di indicare nell'atto l'effettivo corrispettivo pattuito per la cessione, pena l'annullamento dell'agevolazione riguardante il calcolo dell'imposta di registro (in pratica l'imposta di registro verrà calcolata sul valore di mercato dell'immobile e verranno comminate le sanzioni amministrative dal 50% al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e l'imposta versata)

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

- Vengono ulteriormente ridotti gli oneri notarili (complessivamente -30%) nel caso in cui si opti per l'applicazione dell'imposta di registro agevolata e per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% relativamente alla plusvalenza emersa
- **Viene fissato l'obbligo di dichiarare (anche nei casi di operazioni soggette ad IVA) le modalità di pagamento del corrispettivo e, nel caso in cui intervenga un agente di intermediazione, le eventuali spese relative all'attività di mediazione, l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del mediatore e le modalità del suo pagamento. In caso di mancanza delle anzidette dichiarazioni viene prevista la possibilità di un accertamento sul valore dei beni nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 10.000,00.**
- A partire dal 1 gennaio 2007 è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per l'intermediazione immobiliare per l'immobile da destinare ad abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 € per ciascuna annualità (limite su cui commisurare la detrazione e da ripartire tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà)

14) ritenute e contributi dovuti da appaltatori e subappaltatori (art. 35 c. 28 – 34)

- I commi da 28 a 31 affermano la **responsabilità solidale degli appaltatori** per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti. La responsabilità solidale non può comunque eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. In ogni caso la responsabilità viene meno ove l'appaltatore verifichi la regolarità contributiva mediante acquisizione e verifica della documentazione contributiva. Fino a quando il subappaltatore non esibisce la documentazione è data facoltà all'appaltatore di non corrispondere i corrispettivi dovuti per la prestazione richiesta.
- Stessa normativa viene applicata nei rapporti tra il committente principale e l'appaltatore.
- Un decreto apposito stabilirà la documentazione attestante la regolarità contributiva.

15) definizione di area fabbricabile (art. 36 c. 2)

- Viene sancita in via normativa la definizione di area edificabile che riguarda sia le imposte sui redditi che le imposte indirette (IVA, registro, ICI). Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento

urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

16) ammortamento delle autovetture (art. 36 c. 5 – 6 ter)

- Viene **esclusa** la possibilità di effettuare **ammortamenti anticipati** con riferimento alla autovetture e ciclomotori che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (pertanto tale esclusione riguarda solo i beni ad uso "promiscuo"). Tale normativa riguarda anche i beni già in possesso della società e pertanto non è consentita la continuazione di ammortamenti anticipati già cominciati in precedenti esercizi.
- Per quanto attiene invece ai **leasing** di autovetture (sempre ad uso promiscuo) il relativo contratto, per essere fiscalmente deducibile, dovrà avere una durata non inferiore all'applicazione del **normale periodo di ammortamento** del bene (e non alla metà del periodo, come invece in precedenza previsto). Tale norma si applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

17) ammortamento sugli immobili ed indeducibilità terreni (art. 36 c.7 e 8)

- Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al **netto del costo delle aree** occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari a quello **risultante da un'apposita perizia di stima, ma in ogni caso non può essere inferiore al 20% del costo complessivo (30% per i fabbricati industriali)**. Il fatto che si parli di costo complessivo lascia intendere che debba essere preso a riferimento il costo d'acquisto aumentato degli eventuali costi per lavori incrementativi effettuati sull'immobile stesso. L'Agenzia delle Entrate comunque non è ancora intervenuta con chiarimenti specifici riguardo questa ultima ipotesi.

18) modifica al regime del riporto delle perdite (art. 36 c. 12 – 14)

- Viene stabilito che il diritto a riportare illimitatamente le perdite relative ai primi 3 esercizi della società devono decorrere dalla data di costituzione della medesima e le perdite devono riferirsi a nuove attività produttive. Con tali precisazioni viene dunque esclusa dal riporto senza limiti di tempo la perdita derivante da operazioni straordinarie, nonché quella collegata a modifiche dell'impresa che non incidono sull'effettiva attività svolta. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta che non

presentano i predetti requisiti, qualora formatasi entro il 2005, possono essere utilizzate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ma non oltre l'ottavo.

19) abolizione aliquota agevolata per trasferimenti immobiliari in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (art. 36 c. 15)

- Viene abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono assoggettati all'imposta di registro all'1% e alle imposte ipotecari e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento. Tale agevolazione rimane esclusivamente per quello che concerne i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti alla attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionale pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione di prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

20) opere e forniture di durata ultrannuale

- Viene soppressa la facoltà di dare rilevanza fiscale alle svalutazioni (sinora valide fino al 2%) delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, operata per tenere conto del rischio contrattuale.

21) utilizzo perdite di impresa e di lavoro autonomo (art. 36 c. 27 e 28)

- E' eliminata la possibilità per i lavoratori autonomi (anche sotto forma di associazione professionale) e per le imprese in minori (imprese individuali, snc e sas) di portare in deduzione le perdite d'esercizio dal proprio reddito complessivo. Le perdite potranno ora essere riportate in avanti (ma non oltre 5 esercizi) per essere utilizzate in diminuzione dei redditi della medesima categoria. Nel caso di perdite di sas, eccedenti l'ammontare del capitale sociale, potranno essere riportate esclusivamente dai soci accomandatari.

22) reddito da lavoro autonomo: plus/minus valenze, cessione clientela, spese sostenute dal committente (art 36 c. 29)

- Viene prevista la **rilevanza reddituale** (tassabilità) delle **plus/minus** valenze relative alla **cessione** (o **destinazione ad uso privato**) dei beni strumentali posseduti dai professionisti. Nel caso la plus/minus valenza si riferisca a beni a deducibilità limitata (es. autovetture) la tassazione avverrà nella medesima percentuale applicata per il

calcolo dell'ammortamento deducibile. Non viene prevista la possibilità di rateizzare la tassazione della plusvalenza (cosa invece prevista nel regime di impresa)

- Viene regolamentata l'ipotesi della **cessione dello studio professionale** (anche parziale). I compensi derivanti da tale tipo di cessione vengono fatti rientrare nel campo del reddito professionale. Nel caso in cui il corrispettivo venga incassato in unica soluzione il professionista potrà optare per la tassazione separata.
- Viene infine regolamentata la deducibilità di spese di **vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista**. Tali spese saranno interamente deducibili e non soggette al limite del 2%. Per avere la completa deducibilità si dovrà seguire la seguente procedura: il committente riceverà dall'albergatore / ristoratore il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio. Il committente comunicherà al professionista l'importo della spesa sostenuta e gli invierà copia della documentazione fiscale. Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considera il costo interamente deducibile. Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

23) acconti IRES e IRAP 2006 (art 36 c. 34)

- Per la determinazione dell'acconto IRES dovuto per il 2006 è necessario assumere, **quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata** applicando le disposizioni del Decreto in esame e che eventuali conguagli vanno versati insieme alla seconda o unica rata d'acconto. Con la conversione in legge del decreto è stato specificato che il ricalcolo va riferito anche all'acconto IRAP ed è dovuto solamente dai soggetti IRES.

24) Accertamento sulla base degli studi di settore (art. 37 c.2 e 3)

- A partire dal periodo di imposta 2005 per sottoporre ad accertamento i contribuenti (anche in regime di contabilità ordinaria per natura) sarà sufficiente che gli stessi **non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore**.

25) Comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 37 c. 4 e 5)

- Le banche, le società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediari finanziario devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi. Tale comunicazione riguarderà tutti i

soggetti che risultano avere un qualche rapporto con gli istituti bancari alla data del 1 gennaio 2005, nonrilevando la circostanza che gli stessi siano successivamente cessati. Tali dati potranno essere posti alla base di successivi accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate, autorità giudiziaria, ufficio italiano cambi, comandante nucleo speciale di polizia valutaria. In questo modo l'agenzia delle entrate, in altre parole, potrà prima acquisire gli elementi necessari e poi procedere alla verifica del contribuente. Le modalità con cui tali comunicazioni dovranno avvenire devono ancora essere fissate.

26) Elenco clienti e fornitori (art. 37 c.8 e 9)

- Entro il **29 aprile di ciascun anno** i contribuenti dovranno presentare telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, **l'elenco dei clienti e dei fornitori**. Per l'anno 2006 è prevista l'elencazione dei soli soggetti titolari di partita IVA. L'elenco dovrà contenere l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle note di variazione, con evidenziazione di imponibile, imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. In caso di mancato adempimento è prevista la sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065.

27) nuovi termine di presentazione dichiarazioni e di versamento imposte (art. 37 c-10 - 14)

Come previsto nella versione originaria del Decreto, a partire dall'1.5.2007, dei termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni. Il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali è il seguente:

- presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove è possibile tale modalità): 30 giugno;
- **presentazione dichiarazione in via telematica: 31 luglio; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti IRES;**
- **presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: 31 marzo.**

Il calendario dei termini di versamento delle imposte è così modificato:

- **versamento a saldo delle imposte sui redditi: 16.6 o 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Sono altresì anticipati al 31.5 i termini per la presentazione del mod. 730 ai CAF e ai professionisti abilitati. Tutti i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere i modd. 730 entro il 31.7.

Diviene infine obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un volume d'affari ai fini IVA inferiore a € 10.000 e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il modello studi di settore/parametri.

28) dichiarazione e versamenti ICI (Art. 37, c. 53 e 55)

A decorrere dal 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nonché della comunicazione sostitutiva prevista dal Comune.

In sede di conversione in legge del Decreto è stata aggiunta una norma transitoria in base alla quale, fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini ICI ex art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/92 così come quello di presentare la comunicazione ex art. 59, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. n. 446/97.

Un'ulteriore modifica apportata in sede di conversione riguarda la possibilità e non più l'obbligo di versamento dell'ICI con il mod. F24.

I nuovi termini per il versamento ICI sono: acconto entro il 16.6 e saldo entro il 16.12.

29) disposizioni in materia di attribuzione di numero di partita IVA (art. 37 c. 18-20)

- Viene stabilito che il rilascio della partita IVA determina l'esecuzione di riscontri automatizzati e l'eventuale accesso dei verificatori nella sede dell'attività dichiarata.
- A determinati tipi di soggetti (ancora da specificare) sarà richiesta una fideiussione bancaria o assicurativa (per un valore da rapportare al volume d'affari, ma in ogni caso non inferiore ad € 50.000) come condizione per poter effettuare, nei primi tre anni di attività, acquisti intracomunitari
- La norma entrerà in vigore dal 1 novembre 2006, ma viene lasciata la facoltà di eseguire ispezioni mirate su contribuenti ai quali è stata attribuita la partita IVA anche prima di tale data.

30) termini di decadenza dell'accertamento (art. 37 c. 24 – 26)

Come previsto nella versione originaria del Decreto, al verificarsi dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 che comportano l'obbligo di denuncia ex art. 331, C.P.P. **sono raddoppiati**, per il periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, i seguenti termini per l'accertamento:

- ai fini delle imposte dirette il termine del 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, previsto dall'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73;

- ai fini IVA il termine del 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, previsto dall'art. 57, DPR n. 633/72.

31) comunicazione telematica dei corrispettivi (art. 37 c. 33 – 37)

A decorrere dall'1.1.2007 è introdotto l'obbligo, nei confronti dei soggetti non tenuti all'emissione della fattura ex art. 22, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto, ecc.), di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, **distintamente per ogni punto vendita**, l'ammontare complessivo dei **corrispettivi giornalieri** (in sede di prima applicazione si dovranno comunicare i corrispettivi relativi a tutti i mesi precedenti).

Contestualmente è soppresso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale. Rimane comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Le modalità ed i termini di trasmissione dei dati saranno stabilite con un apposito Provvedimento.

Con la conversione in legge del Decreto è stata introdotta la possibilità di adattare tecnicamente i misuratori fiscali in uso al fine di effettuare direttamente la trasmissione telematica dei corrispettivi ed è stato fissato il diritto ad avere un importo di € 100 come rimborso per le spese di adattamento tecnico da utilizzare in compensazione con modello F24.

32) Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazioni (art. 37 c. 38 e 39)

- Viene stabilita la rilevanza della plusvalenza derivante dalla cessione di immobili ricevuti per donazione qualora la stessa abbia ad oggetto immobili costruiti/posseduti da non più di cinque anni. Il periodo di possesso viene fatto decorrere infatti dalla data di acquisto da parte del donante. Mentre per quanto riguarda il prezzo di partenza su cui calcolare l'eventuale plusvalenza, viene preso come base quello sostenuto dal donante, a prescindere dal valore indicato nella donazione.

33) ammortamenti relativi a beni immateriali e spese relative a studi e ricerche (art. 37 c. 45 – 48)

- La quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei **brevetti industriali** dei processi e di know how e ora fissato a 50%
- E' ridotta da 1/10 ad 1/18 la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei **marchi** d'impresa (in pratica si ha un'equiparazione alla normativa relativa all'ammortamento dell'avviamento sia per quanto riguarda la continuazione del

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

processo di ammortamento sia per quanto riguarda la rilevazione delle imposte anticipate).

- Come originariamente previsto dal Decreto, integrando l'art. 109, comma 4, TUIR, è previsto l'inserimento delle spese di **ricerca e sviluppo** (sostenute dal 2007) tra quelle per le quali la deduzione è ammessa extracontabilmente previa indicazione nel quadro EC del mod. UNICO (questo è dovuto al differente trattamento stabilito per tali tipi di spese dai principi contabili – che in determinati casi obbligano alla capitalizzazione con differimento dell'ammortamento da momento in cui il risultato della ricerca è disponibili – e dalla normativa fiscale – secondo cui le spese in commento possono essere dedotte nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nel medesimo esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto)

34) versamenti dei titolari di partita IVA (art. 37 c. 49)

A partire dal **1 ottobre 2006 tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche** (eventualmente servendosi anche di intermediari) abilitati – che dovranno servirsi del mod. F24 cumulativo)

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque informazione.

Distinti saluti

Venezia, 10.08.2006